

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina
00000

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 72 - XII
del 05.06.2012

OGGETTO:

Disciplina della tariffa rifiuti e modifica al Regolamento TIA approvato con Delibera di C.C. n. 155/2010 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 84/2011.

L'anno duemiladodici, il giorno cinque, del mese di giugno, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 15,00 e seguenti, con avvisi notificati nei modi e nei termini di legge, in sessione straordinaria di seconda convocazione.

Alle ore 15.45 il Segretario esegue l'appello. Il Consiglio risulta nella seguente composizione:

COGNOME e NOME	cifra Indiv.	Pres	Ass	COGNOME e NOME	cifra Indiv.	Pres	Ass
1) PROCACCINI Nicola - Sindaco		X		14) VILLANI Domenico	2.858	X	
2) AIELLO Giovanni (Presidente)		X		15) ZICCHIERI Francesco	2.858	X	
3) D'ANDREA Giuseppe (Vice Pres.)		X		16) VENERELLI Dario	2.568		X
4) GIULIANI Valentino (Cons.Anz.)	6.871	X		17) ZAPPONE Giovanni	2.414	X	
5) PALMACCI Roberto	6.747	X		18) DI MARIO Umberto	2.357	X	
6) BASILE Augusto Andrea	6.732	X		19) MINUTILLO Fabio	2.331	X	
7) ZOMPARELLI Danilo	6.682	X		20) LAURETTI Lino	2.186	X	
8) D'AMICO Gianni	6.665		X	21) APOLLONI Agostino	1.883	X	
9) AVELLI Patrizio	6.633	X		22) SCIROCCHI Angelo Bruno	1.825	X	
10) PECCHIA Luciano	6.616	X		23) MARZULLO Vittorio	977	X	
11) CARINGI Luca	6.615	X		24) COCCIA Vincenzo			X
12) DI TOMMASO Alessandro	3.265		X	25) PERCOCO Gianni		X	
13) MENEGHELLO Sergio	2.858	X					

Assegnati n° 24 +.1 (Sindaco)
In carica n° 24 + 1 (Sindaco)

Consiglieri presenti n° 21
Consiglieri assenti n° 4

Sono presenti gli Assessori: Marcuzzi Pierpaolo, Corradini Gianluca e Alla Rossano

Sono assenti gli Assessori:

De Angelis Angelo, De Gregorio Mariano Rosario, Azzola Gianfranco e Maragoni Loreto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Marco Raponi

Il Presidente, constatato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

OGGETTO: Disciplina della Tariffa Rifiuti e modifica al Regolamento TIA approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 155/2010 e successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 84/2011 -

Il Presidente –Enunciato l’oggetto posto all’ordine dei lavori, cede la parola all’Amministrazione per l’illustrazione della proposta di Deliberazione già agli atti del Consiglio.

Sindaco – Procede con l’illustrazione della proposta.
L’intervento registrato su DVD è custodito in atti.

- **Durante l’intervento del Sindaco entrano in aula l’assessore De Gregorio ed i consiglieri Di Tommaso e Coccia. Presenti 23.**

Ultimata l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco, partecipano al dibattito i consiglieri Pecchia, l’assessore De Gregorio, Avelli, Coccia ed il Sindaco.

Si dà atto che il consigliere Avelli, al termine del proprio intervento, presenta un emendamento, sottoscritto dai gruppi consiliari PDL, PRI, Procaccini Sindaco, UDC e dal gruppo misto (Meneghello).

Gli interventi sono stati registrati su DVD, custodito in atti.

- **Durante l’intervento del consigliere D’Amico entrano in aula l’assessore De Angelis ed il consigliere D’Amico. Presenti 24.**

Presidente – Dà lettura dell’emendamento sopra specificato.
L’intervento registrato su DVD è custodito in atti.

Coccia – Chiede la sospensione del Consiglio per dieci minuti, allo scopo di approfondire il contenuto dell’emendamento.

L’intervento registrato su DVD è custodito in atti.

Avelli – Replica in merito.

L’intervento registrato su DVD è custodito in atti.

Presidente – Alle ore 16.55, accogliendo la richiesta avanzata dal consigliere Coccia, dispone la sospensione del Consiglio per dieci minuti.

Si dà atto che alle ore 17.31 il Presidente richiama i consiglieri in aula. Il Segretario esegue l’appello da cui risultano presenti n. 20 (venti) consiglieri ed assenti n. 5 (cinque) consiglieri (Basile, Caringi, D’Amico, Venerelli e Zappone).

Constatato il numero legale dei consiglieri presenti, il Presidente riprende la seduta.

Presidente – Cede la parola al consigliere Coccia.

Coccia – Nel corso dell’intervento chiede la modifica dell’emendamento presentato, segnatamente all’art. 14, comma 2, lettera a), nella parte in cui la riduzione va intesa non a favore degli invalidi civili, bensì a favore del nucleo familiare in cui sono presenti invalidi civili.

L’intervento registrato su DVD è custodito in atti.

- **Durante l'intervento del consigliere Basile, entrano in aula i consiglieri Basile, Caringi e D'Amico. Presenti 23.**

Intervengono, altresì, nel dibattito, i consiglieri Percoco, Di Tommaso, Marzullo, Pecchia e Giuliani.

Gli interventi sono stati registrati su DVD, custodito in atti.

- **Durante l'intervento del consigliere Di Tommaso, entra in aula il consigliere Zappone. Presenti 24.**
- **Durante l'intervento del consigliere Marzullo escono dall'aula il consigliere D'Andrea ed il Presidente. Presenti 22. Nella circostanza, le funzioni di Presidente vengono assolte dal consigliere anziano Giuliani.**
- **Durante l'intervento del consigliere Pecchia, entra in aula il consigliere D'Andrea, che assume le funzioni di Presidente. Presenti 23.**
- **Durante l'intervento del consigliere Giuliani, rientra in aula il Presidente Aiello, che riassume la presidenza. Presenti 24.**

Presidente- Al termine degli interventi, cede la parola all'Amministrazione per la replica.

Sindaco – Procede con la replica. Nel corso dell'intervento sottolinea che si è stabilita un'agevolazione per alcune categorie, in sintonia con quanto avvenuto in molti comuni, in quanto per la prima volta si procede alla tassazione anche della aree scoperte.

L'intervento registrato su DVD è custodito in atti.

- **Durante l'intervento del Sindaco, esce dall'aula il consigliere Zicchieri. Presenti 23.**

Si dà atto che la richiesta del consigliere Coccia in ordine alla modifica dell'emendamento, come sopra rappresentata, viene approvata dai proponenti. Il predetto emendamento viene allegato al presente atto sub a).

Presidente – Dichiarata chiusa la discussione e cede la parola ai consiglieri per la dichiarazione di voto.

Intervengo per la dichiarazione di voto i consiglieri:

Coccia – Annuncia voto contrario e lo motiva;

Di Tommaso – Annuncia voto contrario e lo motiva;

Marzullo – Annuncia voto contrario e lo motiva;

Percoco – Annuncia voto di astensione e lo motiva, mentre esprime parere favorevole in ordine all'emendamento presentato, segnatamente all'art. 14, comma 2, lettera a);

Apolloni – Annuncia voto contrario e lo motiva;

Avelli – Annuncia voto favorevole e lo motiva;

Minutillo - Annuncia voto favorevole e lo motiva.

- **Durante le dichiarazioni di voto, esce dall'aula il consigliere Caringi. Presenti 22.**

- **Escono gli assessori Marcuzzi e Corradini.**

Non avendo nessuno dei presenti chiesto di intervenire, il **Presidente** sottopone all'approvazione del Consiglio, con votazione, resa per alzata di mano, l'emendamento presentato ed allegato al presente atto sub a).

La votazione riporta il seguente esito:

Presenti n. 22

Votanti n. 13

Favorevoli n. 13

Contrari n. 0 (zero)

Astenuti n. 9 (Villani, Di Mario, D'Andrea, Di Tommaso, Apolloni, Percoco, Scirocchi, Marzullo, Coccia).

Presidente – Visto l'esito della votazione dichiara approvato l'emendamento.

Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio, con votazione, resa per alzata di mano, la proposta di deliberazione indicata in oggetto, unitamente al regolamento, così come licenziato dalle competenti commissioni consiliari e come emendato.

La votazione riporta il seguente esito:

Presenti n. 22

Votanti n. 18

Favorevoli n. 13

Astenuti n. 4 (Villani, Di Mario, Scirocchi, Percoco)

Contrari n. 5 (Marzullo, Coccia, Apolloni, D'Andrea, Di Tommaso).

Presidente – Sottopone, altresì, all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, l'immediata esecutività della presente delibera consiliare.

La votazione riporta il seguente esito:

Presenti n. 22

Votanti n. 18

Favorevoli n. 13

Astenuti n. 4 (Villani, Di Mario, Scirocchi, Percoco)

Contrari n. 5 (Marzullo, Coccia, Apolloni, D'Andrea, Di Tommaso).

e pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che l'art. 238, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell'Ambiente) ha previsto l'istituzione della Tariffa Integrata Ambientale (TIA 2) e la contestuale soppressione della Tariffa di cui all'art.49 del decreto legislativo n.22 del 1997 (TIA 1), salvo quanto previsto dal successivo comma 11;

che il citato comma 11 dell'articolo 238 ha disposto che sino all'emanazione del regolamento ministeriale attuativo previsto dal precedente comma 6 e sino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della TIA 2, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti, che si identificano esclusivamente nell'insieme dei Regolamenti della TARSU e della TIA 1 di cui al DPR n.158/1999;

che il Comune di Terracina, con deliberazione Consiliare n.155 del 22/12/2010, ha istituito a titolo sperimentale per l'anno 2011 la TIA 2, avvalendosi delle disposizioni del suddetto comma 11, e cioè, in mancanza del regolamento ministeriale attuativo previsto dal comma 6, facendo riferimento alla vigente disciplina del DPR n.158/1999;

che con la suddetta deliberazione consiliare n.155/2010 è stato altresì approvato il Regolamento comunale della Tariffa Integrata Ambientale, successivamente modificato con la deliberazione consiliare n.84 del 31/8/2011;

che è stato affidato alla TERRACINA AMBIENTE S.p.a il servizio integrato ambientale ivi compresa la riscossione della tariffa;

che a seguito del fallimento della TERRACINA AMBIENTE S.p.a , dichiarato con sentenza del Tribunale di Latina nel dicembre 2011, il Comune di Terracina si è trovato nella necessità di assicurare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

che con Ordinanza del Sindaco n. 1 in data 11 gennaio 2012, adottata con i poteri di urgenza ai sensi dell'art. 21 quater della Legge n.241/1990, in attesa dell'espletamento di nuova gara, è stato affidato in via temporanea alla SERVIZI INDUSTRIALI s.r.l. il servizio di raccolta dei rifiuti ed alla INDECO s.r.l. il servizio di conferimento in discarica;

che il Comune si trova ora nella necessità di intervenire con urgenza per assicurare la tempestiva esecuzione delle procedure per la riscossione della TIA per l'anno in corso;

che la potestà di deliberare le modalità di gestione delle attività di accertamento e riscossione delle proprie entrate è attribuita al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, in virtù del quale viene consentito all'Ente di scegliere tra la gestione diretta tramite i propri Uffici o con società in house, ovvero con l'esternalizzazione a seguito di procedura di gara fra i soggetti iscritti nell'apposito Albo ministeriale;

che la gestione diretta della riscossione è la forma più conveniente sotto il profilo economico ed organizzativo poiché pone il Comune in condizioni di procedere tempestivamente alla emissione degli avvisi di pagamento per il 2012 con versamento diretto alla Tesoreria comunale, assicurando la rapida acquisizione dell'entrata iscritta nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

che tale scelta è da preferire anche nella considerazione che con effetto dal primo gennaio dell'anno 2013, ai sensi dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n.214, è prevista la istituzione del Tributo Comunale Sui Rifiuti e Sui Servizi, con la conseguente soppressione di tutte le vigenti disposizioni in materia di prelievo sui rifiuti;

che per riportare il Comune nella gestione diretta della TIA si rende necessario adeguarsi alla pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n.238 del 24 luglio 2009) ed alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, (sentenze nn. 4895/2006, 13902/2007, 17526/2007, 5297/2009, 5298/2009 e, da ultimo, nn. 2320 del 17/2/2012 e 3756 del 9/3/2012), nonché al Parere della Corte dei Conti, Sezione Lombardia del 28 gennaio 2011, che hanno riconosciuto alla suddetta TARIFFA la natura tributaria, con la conseguenza della riconduzione dell'entrata nella disciplina dei tributi locali riguardo all'accertamento, alla riscossione, al sistema sanzionatorio, al contenzioso, ed in particolare alla impossibilità di applicare l'IVA sul prelievo versato dai contribuenti;

che l'interpretazione di cui al punto precedente è destinata a valere sia per la TIA1 che per la TIA 2, proprio alla luce della lettura dell'art. 238, comma 11, del decreto legislativo n.152/2006, il quale dispone che la TIA 2, in attesa del Regolamento Ministeriale attuativo (non ancora emanato) si applica con la disciplina vigente in materia di TIA 1, alla quale, come è noto, è stata riconosciuta la natura di tributo, con le conseguenze sopra indicate, riferibili, quindi, anche alla TIA 2;

che le disposizioni della presente deliberazione potranno avere effetto dal primo gennaio dell'anno in corso, ai sensi dell'articolo 1, c.169 della Legge 27 dicembre 2006,n.196 (Legge Finanziaria 2007), se approvate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, che per l'anno 2012 è fissato al 30 giugno 2012;

che si rende necessario apportare al Regolamento comunale della TIA, approvato con la deliberazione di C.C. n.155 del 22/12/2010 e successivamente modificato con la deliberazione di C.C. n. 84/2011, le opportune modifiche tra le quali la precisazione che le disposizioni riguardanti i servizi di raccolta dei rifiuti e del conferimento in discarica si applicano alle ditte incaricate della esecuzione di tali attività, mentre le disposizioni riguardanti l'accertamento e la riscossione della TARIFFA si intendono riferite al Comune che ne acquisisce la titolarità;

Vista l'allegata richiesta di parere inoltrata dal Sindaco in data 13.04.2012 al Ministero delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale - finalizzata a conoscere le modalità di gestione della Tariffa nella particolare situazione verificatasi nel Comune di Terracina a seguito del Fallimento della Terracina Ambiente S.p.a. ,allegato al presente atto sub b);

Visto il parere rilasciato al Comune di Terracina dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – n. prot. n. 8986/2012 del 15.05.2012 allegato alla presente atto sub c);

Visto l'art. 238 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Visto il Decreto Presidente Repubblica 29 aprile 1999, n.158;

Visto l'art.52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

Visto il parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni Consiliari in data 21.05.2012;

Visto l'ulteriore parere favorevole espresso in data 30.05.2012 dalle competenti commissioni consiliari;

Vista la nota prot. n. 20645/U in data 02.05.2012, con la quale si dà contezza che la Giunta Comunale nella seduta del 27.04.2012 ha preso visione e conoscenza delle proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta espresso dalla Responsabile del Dipartimento Finanziario;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto l'esito delle votazioni sopra indicate

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

1. di proseguire nell'applicazione della TIA 2;
2. che a decorrere dal primo gennaio 2012 l'attività di accertamento e riscossione della TIA 2 viene gestita direttamente dal Comune tramite i propri Uffici, con versamento diretto alla Tesoreria comunale;
3. di modificare il Regolamento della TIA approvato con Delibera di C.C. n. 155/2010 successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 84/2011 con il nuovo regolamento allegato al presente atto sub d);
4. di inviare, a cura del Dipartimento Finanziario, la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.

Quindi, visto l'esito della votazione per rendere la delibera immediatamente esecutiva

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

---ooOoo---

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

---ooOoo---

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Disciplina della tariffa rifiuti e modifica al Regolamento TIA approvato con Delibera di C.C. n. 155/2010 e successivamente modificato con Delibera di C.C. n. 84/2011.


PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui all'oggetto.

Terracina, 31.05.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Ada Nasti




PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui all'oggetto.

Terracina, 31 MAG. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Ada Nasti



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

---ooOoo---

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Disciplina della tariffa rifiuti e modifica al Regolamento TIA approvato con Delibera di C.C. n. 155/2010 e successivamente modificato con Delibera di C.C. n. 84/2011.


PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui all'oggetto.

Terracina, 21 MAG 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Ada Nasti




PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui all'oggetto.

Terracina, 21 MAG 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Ada Nasti



ALLEGATO SUB d) DELIBERA C.C. n. 72 DEL 5/6/2012

Emendamento: sostituire l'attuale art.14 con il seguente:

Art.14. Tariffe per particolari condizioni d'uso


1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile:
 - a) Del 10%, per le utenze domestiche e non domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di composto riutilizzabile nella pratica agronomica secondo le norme previste dalla Legislazione generale e speciale in materia;
 - b) Del 5% per le utenze domestiche e non domestiche che, utilizzando l'idonea attrezzatura nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal Soggetto gestore, procedono al recupero della sola frazione vegetale con produzione di composto riutilizzabile nella pratica agronomica secondo le norme previste dalla legislazione generale e speciale in materia.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) l'Utente dovrà restituire al Soggetto gestore le attrezzature fisse e/o consumabili per la raccolta ed il conferimento della frazione organica.

- c) Del 30%, per le utenze di cui all'art.8, 4° comma, lettere c) e d) del presente regolamento, salvo che l'occupazione duri più di 180 giorni all'anno;
 - d) Sino al 30%, nelle ipotesi di cui al 4° comma dell'art. 7 del presente regolamento;
2. La Tariffa, è ridotta relativamente alla parte fissa ed a quella variabile:
 - a) del 50% a favore del nucleo familiare in cui vi sono invalidi civili che godono dell'indennità di accompagnamento il cui reddito familiare non sia superiore a due volte l'assegno minimo sociale.
 - b) Del 50% per le utenze non domestiche che esercitano l'attività per un periodo non superiore a 180 giorni l'anno ivi comprese le attività che pur titolari di licenze annuali esercitano per un periodo inferiore ovvero uguale a 180 giorni.

3. Le riduzioni della Tariffa di cui ai commi precedenti sono cumulabili e sono applicate su specifica richiesta dei soggetti interessati, previa presentazione di atto d'obbligo secondo lo schema predisposto dal Soggetto gestore, e hanno effetto dal mese successivo alla data in cui viene presentata la comunicazione.


4. Gli utenti sono tenuti a dimostrare l'esistenza e a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto il Soggetto gestore provvede al recupero della tariffa con l'applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.



U.C.







PDL
DEL GRUPPO EUROPEO



P. il 7/10/2012

5. Sono esenti dal pagamento TIA , coloro che presentano un indicatore ISEE, per nucleo familiare, non superiore a 6.000,00 euro. Il richiedente ed i componenti del proprio nucleo familiare non devono essere proprietari o usufruttuari di beni immobili, ad eccezione dell'alloggio e delle eventuali pertinenze nel quale hanno la residenza.



P.E.I. 

ALLEGATO SUB b) DELIBERA C.C. n. 72 DEL 5/6/2012 RACCOMANDATA A.R.

COMUNE DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA
Piazza Municipio, 1 – 04019 Terracina (LT)
Tel. 0773-707352 / 0773-707651 – Fax 0773/707390

Spett.le Ministero delle Finanze
Direzione Federalismo Fiscale
Via di Villa Ada, 53/55
00199 Roma

Prot. 19439/U DEL 13.04.2012

Oggetto: Richiesta di parere in merito alla gestione della TIA

Premesso che:

- il Comune di Terracina con Delibera di C.C. n. 155 del 22.12.2010 ha proceduto alla istituzione, a titolo sperimentale, per l'anno 2011, della TIA 2, avvalendosi delle disposizioni del comma 11 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 affidandone la gestione alla società Terracina Ambiente S.p.A, partecipata al 51% dal Comune;
- che a seguito del fallimento della Terracina Ambiente S.p.A, dichiarato con sentenza del Tribunale di Latina nel dicembre 2011, il Comune si è trovato nella necessità di provvedere, con effetto dall' 8 gennaio 2012, ad assicurare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- con ordinanza sindacale del 11 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 21 quater della Legge 241/1990, è stata sospesa l'efficacia della delibera consiliare istitutiva della TIA ed affidato, a titolo provvisorio (per 5 mesi rinnovabili fino ad un massimo di 18 mesi) e nelle more di espletamento di apposita gara, il servizio di raccolta alla società Servizi Industriali S.r.l. e il conferimento in discarica alla società INDECO S.r.l..

Considerato che è intenzione del Comune, fermo restando l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in essere, procedere alla riscossione diretta della tariffa avvalendosi della disposizione dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, tenuto conto anche delle incertezze conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 e delle sentenze della Corte di Cassazione n. 4895/2006, 13902/2007, 17526/2007, 5297/2009, 5298/2009, 2320/2012 e 3756 del 9 marzo 2012 le quali hanno condotto a riconoscere alla tariffa la natura tributaria, con la riconduzione

dell'entrata nella disciplina dei tributi locali, ivi compresa, la impossibilità di applicazione dell'IVA.

CHIEDE

Se sia possibile sospendere gli effetti della citata delibera istitutiva della TIA 2, tornando di fatto all'applicazione della TARSU, *oppure*, se il Comune possa proseguire nell'applicazione della TIA 2, riconoscendo alla stessa la natura tributaria, senza applicazione dell'IVA, provvedendo alla riscossione diretta della tariffa secondo il nuovo Piano Economico Finanziario per l'annualità 2012 che tenga conto della copertura totale dei costi del servizio, mantenendo in capo alle due società su indicate la gestione provvisoria del servizio di raccolta, smaltimento e conferimento in discarica.

In tale seconda ipotesi, il Comune iscriverebbe il prelievo tra le entrate tributarie dell'Ente ed i connessi costi di gestione nei relativi capitoli di spesa.

Tutto ciò anche alla luce dell'istituzione del nuovo Tributo Comunale sui Tributi e sui Servizi di cui all'art. 14 del decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge il 22 dicembre 2011 n. 214, con effetto dal 1 gennaio 2013.

In attesa di cortese riscontro

Il Sindaco

Dott. Nicola Procaccini



ASS. SEGRETERIA
Dip. Spicciola
AN. J. J. J.
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE

CITTÀ DI TERRACINA
22 MAG 2012
Prot. n° 23972/11

ALLEGATO SUB C)
DELIBERA C.C. n. 72 DEL 5/6/2012

Roma, 15 MAG. 2012

CITTÀ DI TERRACINA
22 MAG 2012
ARRIVO

PROT. N. 8986/2012

Al Comune di TERRACINA (LT)
Piazza Municipio, 1
04019 - TERRACINA (LT)

(Rif. prot. 18439/U del 13 aprile 2012)

OGGETTO: Tariffa di igiene ambientale (TIA). Quesito.

Con la nota in riferimento, codesto Comune fa presente di aver istituito a titolo sperimentale per l'anno 2011 la tariffa integrata ambientale (c.d. TIA2), avvalendosi delle disposizioni dell'art. 238, comma 11, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e affidandone la gestione alla Società Terracina Ambiente S.p.A, partecipata al 51% dal Comune.

Poiché questa società è stata dichiarata fallita nel dicembre 2011, il Comune, al fine di assicurare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con ordinanza sindacale dell'11 gennaio 2012 ha sospeso l'efficacia della delibera istitutiva della tariffa di igiene ambientale (c.d. TIA1) e ha affidato a due diverse società, a titolo provvisorio e nelle more dell'espletamento di apposita gara, la raccolta e il conferimento in discarica dei rifiuti.

Ciò premesso, codesto Comune chiede, in particolare, di sapere se sia possibile sospendere gli effetti della delibera istitutiva della TIA 2, tornando di fatto all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

A l riguardo, si ritiene opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo che disciplina la materia, richiamando il comma 1 dell'art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006, il quale dispone che "la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11", a norma del quale "sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti", che si identificano esclusivamente nell'insieme dei regolamenti di applicazione della TARSU e della TIA1 introdotta in via sperimentale.

Si deve, altresì, far riferimento all'art. 264, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 152 del 2006 il quale prevede che *"Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto"*. Tra i provvedimenti attuativi del D. Lgs. n. 22 del 1997 rientra sicuramente il D.P.R. n. 158 del 1999.

L'introduzione della TIA2 è stata, però, differita da diverse norme, fino a quando il comma 2-*quater* dell'art. 5 del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha previsto che *"Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti"*.

Inoltre, l'art.14, comma 7, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante *"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"* ha stabilito che *"Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale"*.

Si devono, infine, considerare il comma 1 dell'art. 14 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a norma del quale *"A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento..."* e il successivo comma 47, secondo il quale *"l'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo"*, ossia dal 1° gennaio 2013.


Dalla lettura delle norme appena enunciate emerge che i regolamenti TARSU e TIA1, già vigenti, avrebbero potuto esplicare i loro effetti fino a quando i comuni non avessero disposto facoltativamente di effettuare il passaggio alla TIA2 oppure fino a quando non fosse stato emanato il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006, circostanza che avrebbe obbligato tutti i comuni ad applicare quest'ultima forma di prelievo. Tenuto conto, tuttavia, che dal 1° gennaio 2013 sarà istituito il nuovo tributo sui

rifiuti e sui servizi (TARES), la possibilità di introdurre la TIA2 in via facoltativa è stata, in definitiva, limitata ai soli anni 2011 e 2012.

Pertanto, il comune di Terracina, avendone la facoltà, ha correttamente deliberato l'introduzione della TIA2, mentre non è in alcun modo possibile il ritorno all'applicazione della TARSU prima vigente, proprio in base alla disposizione contenuta nel citato art. 14, comma 7, del D. Lgs. n.23 del 2011. La lettera di quest'ultima norma, infatti, consente ai comuni solo di continuare ad applicare i regolamenti comunali già adottati in base alla normativa concernente la TARSU e TIA1 o di adottare la TIA2, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, mentre preclude ogni possibilità di ripristinare il regime della TARSU.

ep

IL DIRETTORE *ad interim*
Paolo Puglisi



COMUNE DI TERRACINA

Provincia di Latina

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA

TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE

- Allegato sub d) -

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 05.06.2012

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

Articolo 2. Definizioni

Articolo 3. Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

TITOLO II - PRESUPPOSTI

Articolo 4. Presupposto ed ambito di applicazione della Tariffa.

Articolo 5. Soggetti passivi

Articolo 6. Locali in multiproprietà, centri commerciali, artigianali e di servizi integrati

Articolo 7. Esclusioni del presupposto per l'applicazione della Tariffa

Articolo 7. Esclusioni del presupposto per l'applicazione della Tariffa

TITOLO III – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 8. Obbligazione pecuniaria

Articolo 9. Gettito della Tariffa

Articolo 11. Commisurazione della parte variabile

Articolo 10. Commisurazione della parte fissa

Articolo 11. Commisurazione della parte variabile

Articolo 12. Classificazione dei locali e delle aree

Articolo 13. Definizione dei locali tariffabili per le utenze non domestiche

Articolo 14. Tariffe per particolari condizioni d'uso

Articolo 15. Condizioni di sostituzione nel pagamento della Tariffa

Articolo 16. Facoltà di pagamento rateale.

Articolo 17. Manifestazioni, eventi sportivi, religiosi e socio/culturali, spettacoli viaggianti

Articolo 18. Mercati

Articolo 19. Servizi per le utenze non domestiche presso le stazioni ecologiche aziendali e comunali

Articolo 20. Servizi extra-Tariffa

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 21. Comunicazioni

.Articolo 22. Controlli

Articolo 23. Sanzioni

Articolo 24. Interessi

Articolo 25. Riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa

Articolo 26. Rimborsi

Articolo 27. Contenzioso

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28. Entrata in vigore

Articolo 29, Abrogazioni

Articolo 30. Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso ai documenti amministrativi alle informazioni.

Articolo 31. Rinvio ad altre norme

TITOLO VI - ALLEGATI

Articolo 32 Allegato A

Articolo 33 Allegato B - tariffa utenza domestica - parte fissa

Articolo 34 Allegato C - tariffa utenza domestica - parte variabile

Articolo 35 Allegato D - tariffa utenze non domestiche o attivita' parte fissa-

Articolo 36 Allegato E - tariffa utenze non domestiche o attivita' parte variabile-

Articolo 37 Allegato F - tabella coefficienti utenza domestica -

Articolo 38 Allegato G - tabella coefficienti utenza non domestica -

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione sperimentale della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, in conformità delle disposizioni normative contenute nell'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 del D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 e loro successive modifiche ed integrazioni;
2. La disciplina, della Tariffa, di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ivi compreso il loro smaltimento e/o trattamento;
3. Il Piano economico e finanziario e la Tariffa dell'anno di competenza devono tenere conto degli eventuali scostamenti (*positivi o negativi*) maturati nell'anno precedente al fine di garantire l'equilibrio fra costi sostenuti e la copertura tariffaria di cui al precedente comma in conformità. dell'articolo 117 del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **Produttore**: la persona fisica o giuridica la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - e) **Detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - d) **Conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizi o dalle ordinanze comunali che disciplinano la materia;
 - e) **Gestione dei rifiuti**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

f) **Gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d) del D.Lgs. 152/2006, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

g) **Soggetto gestore:** tutte le norme contenute nel presente Regolamento riferite "al soggetto gestore" riguardanti la raccolta e il conferimento in discarica dei rifiuti debbono intendersi automaticamente riferite al soggetto affidatario del relativo servizio. Tutte le restanti norme riguardanti: l'accertamento, il controllo, la liquidazione, la riscossione della tariffa, ecc., debbono intendersi riferite al Comune nella qualità di Soggetto gestore impositore e titolare dell'entrate.

h) **Raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

i) **Raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;

j) **Raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (*ad esempio vetro e lattine, oppure vetro, lattine e plastica*) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separate meccanicamente nelle successive fasi di recupero;

k) **Spazzamento:** l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti sulle strade ed area pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;

l) **Smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006;

m) **Recupero:** le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006;

n) **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

o) **Luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

- p) **Stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006; nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- q) **Deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni riportate all'articolo 183, 1° comma, lettera m) del D. Lgs 152/2006;
- r) **Bonifica**: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quant'altro dalla stessa contaminato, fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- s) **Messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- t) **Combustibile da rifiuti**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- u) **Compost da rifiuti** : prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire i contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, ed in particolare a definire i gradi di qualità;
- v) **Compost di qualità** : prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e ss.mm.ii.;
- w) **Rifiuto organico**: rifiuto a componente organica putrescibile, ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani e costituito principalmente da scarti alimentari di cucina tra i quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- x) **Rifiuto vegetale**: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;

y) **Rifiuto secco**: rifiuto a bassa putrescibilità ed a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento di rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

z) **Rifiuto secco riciclabile**: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (*carta, vetro, metalli, plastica*) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

aa) **Combustibile da rifiuti (Cdr)** :il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903-1 e ss.mm.ii., come Rdf di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo;

bb) **Combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr -Q)** : il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903-1 e ss.mm.ii., come Rdf di qualità elevata;

cc) **Sottoprodotto**: le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'art 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 152/2006 che soddisfano tutti i criteri, requisiti e condizioni previsti dalla lettera p) del medesimo comma;

dd) **Materia prima secondaria**: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis del D. Lgs. 152/2006;

ee) **Centro di raccolta** : area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazione omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

ff) **Utente** : chiunque occupa, conduca o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;

gg) **Utenze**: sono i luoghi ed i locali privati, ovvero le aree private scoperte che non costituiscono semplice accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, soggetti alla produzione di rifiuti urbani o ad essi assimilati di cui all'art. 7, comma 2, D. Lgs. 22/1997 e ss.mm.ii., esistenti nel comprensorio comunale di Terracina, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune dei condomini che usufruiscono del servizio , i centri commerciali integrati o di multiproprietà; nello specifico, si intendono ricadenti nella medesima utenza i locali autonomi e indipendenti, o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;

hh) **Pertinenze:** ai sensi dell'art. 817 del codice civile, sono le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa, cioè - secondo l'unanime rappresentazione che di tali opere è fatta - quelle non consistenti in opere autonome ma in una pertinenza dell'immobile già esistente; in senso urbanistico, è pertinenza l'opera che abbia comunque una propria individualità fisica e una propria conformazione strutturale: (I) preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio e funzionalmente ed oggettivamente destinata al suo servizio, (II) priva di un autonomo valore di mercato, (III) non valutabile in termini di cubatura o dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede;

ii) **Utenze domestiche:** utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;

JJ) **Utenze non domestiche:** utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;

kk) **Utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;

ll) **Utenze comuni:** sono quelle che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore adoperato da più utenze;

mm) **Tariffa integrata ambientale:** la tariffa disciplinata dall'art. 238 del T.U. Ambientale n. 152/2006;

nn) **Parte fissa della Tariffa:** è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite, in particolare, agli investimenti per opere o risorse strumentali ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito ed alla tutela dell'ambiente;

oo) **Parte variabile della Tariffa:** comprende i costi rapportati alla quantità dei rifiuti conferiti, determinata sulla base della composizione del nucleo familiare e della superficie occupata, nonché dei parametri stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e dal presente regolamento.

Articolo 3. Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto gestore ai sensi del Testo unico in materia ambientale approvato

con D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e, per le parti ancora in vigore, del D. Lgs. n. 22/97 e ss.mm.ii, con caratteristiche di universalità ed inderogabilità, nelle forme di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, secondo il contratto di servizio e le norme del presente regolamento.

TITOLO II - PRESUPPOSTI

Articolo 4. Presupposto ed ambito di applicazione della Tariffa.

1. La Tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche*); essa è applicata e riscossa dal Soggetto gestore;
2. La Tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alle tipologie di attività svolte. Essa è calcolata sulla base dei parametri determinati dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, tenuto conto che, ai sensi del comma 11 dell'art. 238 del D. Lgs. 163/2006, sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti;
3. La Tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
4. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio;
5. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche dei costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani (*quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade*), dedotti nel piano economico e finanziario annuale e nel bilancio di esercizio del Soggetto gestore;
6. La Tariffa è applicata nei confronti di chiunque, nell'ambito del comprensorio comunale, privatamente possieda o detenga a qualsiasi titolo, qualunque sia l'uso cui sono destinati, locali ovvero aree scoperte che non costituiscono semplice accessorio o pertinenza dei locali medesimi. La Tariffa è altresì dovuta per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri

commerciali integrati o multiproprietà in cui si producano rifiuti urbani o assimilati conferiti al pubblico servizio;

7. La tariffa è dovuta anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso. A Tal fine, la presenza di arredo o l'attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione, la detenzione o la conduzione dell'immobile;
8. Ogni Utente ha la facoltà e l'onere di dimostrare, sulla base di idonea documentazione e di altri oggettivi riscontri, il mancato utilizzo e/o la mancata produzione di rifiuti urbani o ad essi assimilati nell'ambito delle Utenze possedute o detenute a qualunque titolo, nonché dimostrare che, in ragione del loro esclusivo utilizzo nell'ambito di processi produttivi di natura industriale , commerciale, artigianale o professionale, determinate superfici dell'Utenza siano idonee a produrre unicamente rifiuti speciali regolarmente avviati allo smaltimento o al trattamento a proprio spese;

Articolo 5. Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta, da coloro che occupano, conducono o detengono locali, oppure (o anche] aree scoperte operative, in cui si identificano i presupposti impostivi di cui al precedente articolo 4;
2. Il titolo dell'occupazione, conduzione o detenzione, a seconda dei casi, è dato dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto, anche se non fondato su atto scritto, nonché dalla residenza o dal domicilio;
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - ▶ Per le Utenze domestiche, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza o suo delegante, ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - ▶ Per le Utenze non domestiche, l'Impresa, associazione, studio, società, che ha sottoscritto la scheda di attivazione attraverso il titolare o legale rappresentante dell'impresa (o suo delegato), ovvero, per i Comitati o Associazioni non riconosciute, attraverso i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

In mancanza dei predetti soggetti passivi, il soggetto destinatario della Tariffa, rimane il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento del bene.

4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della Tariffa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree»;
5. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale, anche se posta in altro Comune;
6. Il vincolo di solidarietà, di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale;
7. Il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento di locali ad uso abitativo rimane destinatario della tariffa, nel caso di alloggi:
 - a) Ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno;
 - b) Ceduti, con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno, a conduttori che non vi abbiano stabilito la residenza;
 - c) Ceduti, per un periodo stagionale, anche senza regolare contratto di locazione.

Nei casi sopra indicati, il Soggetto passivo è tenuto al pagamento della parte variabile della tariffa, in ragione dell'effettiva consistenza del nucleo familiare a cui l'alloggio è stato ceduto.

8. Nel caso di sub-affitto, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale;
9. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati;
10. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o a forme analoghe *{affittacamere e simili}* la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività. A tal fine, si precisa che i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad un'autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "non domestiche";
11. La superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa, in mancanza di dati oggettivi forniti dall'Utente circa l'effettiva estensione dell'Utenza assoggettata, è posta pari a mq. 20 per ciascun vano catastale risultante dai registri dell'Agenzia del Territorio. Restano fermi la facoltà e l'onere dell'Utente di richiedere la variazione sulla base di

oggettivi riscontri ed idonea documentazione; in tal caso la superficie sarà computata sul perimetro interno, al netto dei muri e delle eventuali costruzioni che vi ricadono.

Articolo 6. Locali in multiproprietà, centri commerciali, artigianali e di servizi integrati

1. Per i locali in multiproprietà, per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il Soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte non in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto pecuniario attinente ai locali ed alle aree ad uso esclusivo;
2. In deroga al precedente comma, l'amministratore dei locali in multiproprietà, nonché di centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può richiedere al Soggetto gestore di sostituirsi nel pagamento della Tariffa complessiva dovuta da tutti i locali e le aree in gestione (*in suo esclusivo e non*), a condizione che venga presentata un'esplicita richiesta.

Articolo 7. Esclusioni del presupposto per l'applicazione della Tariffa

1. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa, purché in allegato alla denuncia originaria o di variazione dell'utenza venga offerta idonea documentazione:
 - a) I locali che risultino inutilizzati ed inutilizzabili in quanto vuoti, chiusi e privi di allacciamento ai pubblici servizi;
 - b) Le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile, qualora essi non producano rifiuti urbani o assimilati conferiti al pubblico servizio e quest'ultimo non venga richiesto;
 - c) Le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, sempreché non siano utilizzate e risultino prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani.
2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa, i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato esteri;

3. Nel computo della superficie tariffabile non si tiene conto della parte di essa ove, in ragione dell'attività esercitata dall'Utente, vengono prodotti unicamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, nonché rifiuti pericolosi. L'esonero è subordinato ad una apposita istanza dell'Utente volta a dimostrare che sulla superficie interessata si svolgono esclusivamente attività produttive e che alla gestione di rifiuti speciali ivi generati egli provvede in proprio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente; a tal fine l'Utente dovrà esibire idonea documentazione (ad esempio: contratti di smaltimento/trattamento stipulati con soggetti autorizzati, registri di carico/scarico, formulari di trasporto);
4. Nei locali in cui si svolgono attività di falegnameria, autocarrozzeria, nonché di riparazioni meccaniche, elettriche e di pneumatici di autoveicoli, ovvero attività ambulatoriali (studi medici, dentisti, laboratori di analisi, ecc.), qualora vi risulti difficile determinare l'area in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate e fisicamente circoscritte, il Comune di Terracina può decidere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del presente Regolamento, di calcolare l'importo tariffario dovuto sino al limite inferiore dell'intervallo parametrico di cui alla tabella 3° e 3b del punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, ovvero di applicare alla tariffa standardizzata da addebitare all'Utente, uno sconto massimo del 30%;
5. In ogni caso, per avere diritto alla riduzione tariffaria di cui al precedente comma 4, il soggetto passivo dovrà dimostrare al Soggetto gestore, allegando la prevista documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato, ovvero autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, che la gestione dei rifiuti speciali e/o pericolosi prodotti nelle aree esentate dalla tariffa, viene eseguita a sua cura e spese in conformità della vigente normativa in materia.

TITOLO III - MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 8. Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento;
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui, per effetto di denuncia di attivazione dell'utenza presentata ai sensi dell'articolo 21 o in seguito ad accertamento eseguito ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento, è stata effettivamente iniziata la detenzione/occupazione dell'immobile, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;

3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) Quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostra, sulla base della documentazione richiesta dal Soggetto gestore e dei riscontri da questi eventualmente eseguiti, di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree o e dei locali oltre la data indicata;
 - b) In carenza della documentazione di cui alla precedente lettera a), dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria a seguito di comunicazione dell'utente subentrato o di azione di recupero operata d'Ufficio.
4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) Si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) Qualora l'Utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art.21 del regolamento per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti si considera in via provvisoria un numero di occupanti il nucleo familiare pari a n. 3 persone;
 - c) Salvo che l'Utente non richieda e dimostri una diversa consistenza del proprio nucleo, per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (*Anagrafe Italiani Residenti all'Estero*) si considera in via provvisoria un numero di occupanti pari a n. 2 persone;
 - d) Salvo che l'Utente non richieda e dimostri una diversa consistenza del proprio nucleo, per le utenze domestiche tenute a disposizione, dai cittadini residenti nel Comune di Terracina, per i propri usi e per quelli dei familiari, si considera un numero di occupanti pari n. 3 persone.

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere b) e c) trova applicazione l'articolo 14, comma 1, lettera c) del presente regolamento.

5. L'Ufficio Anagrafe è tenuto a comunicare al Soggetto gestore, entro il 30 di ogni mese (salvo che non ricada in giorno *prefestivo o festivo*), la variazioni anagrafiche della popolazione residente;
6. In ordine al concetto di risultanze anagrafiche si precisa che, qualora nella stessa abitazione — quale definita dall'ISTAT nell'ultimo censimento ufficiale — siano

presenti più nuclei familiari, la Tariffa sarà calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa;

7. Nella determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, non si tiene conto dei domiciliati presso Istituti o strutture comunitarie che possano attestare, attraverso certificazione, la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa;
8. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa *{ad esempio: modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso}* decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

Articolo 9. Gettito della Tariffa

1. La Tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere, sulla base dei criteri illustrati nell'allegato A al presente Regolamento ed in conformità delle norme pro-tempore vigenti, un gettito globale idoneo alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio prodotti dal servizio di gestione dei rifiuti urbani esposto nel quadro operativo allegato al piano economico e finanziario annuale;
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dai costi variabili di cui al D.P.R. 158/99 e ss.mm.ii.;
3. I costi fissi, invariati rispetto al quantitativo dei rifiuti raccolti, sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere e le risorse strumentali, ai costi della struttura tecnico/amministrativa preposta alla gestione del servizio d'igiene ambientale, ai costi del personale dello sportello TIA e di quello preposto all'accertamento dell'evasione/elusione nonché all'aggiornamento del database delle utenze, agli oneri finanziari e agli ammortamenti degli acquisti riguardanti la gestione dei rifiuti, differenziati e non. I costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti prodotti dalle Utenze nonché allo sviluppo delle attività (raccolta, recupero, riciclaggio e smaltimento) che in tutto o in parte contribuiscono all'allontanamento ed al trattamento dei rifiuti stessi;
4. I costi complessivi sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione dall'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie di utenza, secondo quanto disciplinato dai successivi articoli 10 e 11;

5. La determinazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti riviene dal Piano Finanziario annuale degli interventi relativi al servizio d'igiene ambientale, il quale oltre a tenere conto degli oneri ricadenti nella parte fissa ed in quella variabile, considera gli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio erogato in modo che venga assicurata la copertura integrale dei costi, di investimento e di esercizio.

Articolo 10. Commisurazione della parte fissa

1. Fino a che non saranno messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenza, la parte fissa sarà commisurata:
 - a) Per le utenze domestiche: proporzionalmente ai costi fissi ad esse addebitabili, come riassunto nell'allegato B che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della Tariffa per tali utenze;
 - b) Per le utenze non domestiche: proporzionalmente ai costi fissi ad esse addebitabili, come riassunto nell'allegato D che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della Tariffa per tali utenze.
2. Il piano di sviluppo dei servizi di igiene urbana e complementari approvato dall'Ente determina le dotazioni standard sulla base delle quali, nell'ambito del Piano economico e finanziario annuale viene definita la Parte fissa della Tariffa dovuta da ciascuna utenza;
3. Qualora l'utenza richieda un incremento delle dotazioni standard per la raccolta dei rifiuti [*contenitori, sacchetti, ecc'*], essa è tenuta a corrispondere al Soggetto gestore una parte fissa proporzionale al costo dell'incremento richiesto;
4. Nel caso di utenze non domestiche che esercitano attività agricole e che non abbiano attivato servizi, il pagamento della parte fissa si intende assolto previo versamento della quota di adesione al servizio di raccolta, dei rifiuti agricoli e della sottoscrizione della relativa convenzione.

Articolo 11. Commisurazione della parte variabile

1. Fino a che non saranno stati messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, la parte variabile della tariffa sarà commisurata;

a) Per le utenze domestiche: prendendo a riferimento lo specifico coefficiente di produttività dei rifiuti per nucleo familiare, secondo le modalità di cui all'allegato C del presente regolamento;

b) Per le utenze non domestiche: in base al coefficiente di produttività annua per unità di superficie, individuato per ogni specifica categoria di attività, secondo le modalità di calcolo di cui all'allegato E del presente Regolamento.

Articolo 12. Classificazione dei locali e delle aree

1. Fino a che non saranno stati messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, si prendono a riferimento i coefficienti di cui agli allegati F e G al presente regolamento, riferiti rispettivamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche;
2. Le utenze non domestiche non esattamente indicate nell'allegato G al presente regolamento sono associate alla classe che presenta, maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione dei rifiuti;
3. Ai fini della classificazione di cui ai commi precedenti, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli Uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte, in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli Organi competenti (*Camera di Commercio, ecc.*) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso, conclusa la necessaria istruttoria, il riferimento sarà a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza, o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'Ufficio I.V.A.;
4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato nella visura camerale.
5. La Tariffa, è unica, anche se, per l'esercizio dell'attività, vengano utilizzate superfici con diverse destinazioni (*ad esempio: area espositiva, commerciale, deposito, ecc.*) con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima (*ad es.: albergo con ristorante*}; viceversa, nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediata attività con destinazioni diverse, le tariffe saranno distinte a seconda dell'attività;

6. Sono classificati nella medesima, categoria del bene principale, i locali o le aree scoperte pertinenziali o ad esso accessorie aventi carattere produttivo, anche se separati dal bene principale ma con esso in oggettivo rapporto funzionale;
7. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa applicata alla superficie utilizzata in via esclusiva per finalità produttive è quella prevista per la categoria a cui appartiene l'attività esercitata.

Articolo 13. Definizione dei locali tariffabili per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione d'uso;
2. Ai fini del precedente comma, sono da considerarsi tariffabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, ove si producono rifiuti urbani ed assimilati.

Art.14. Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile:
 - a) del 10%, per le utenze domestiche e non domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di composto riutilizzabile nella pratica agronomica secondo le norme previste dalla legislazione generale e speciale in materia;
 - b) del 5% per le utenze domestiche e non domestiche che, utilizzando l'idonea attrezzatura nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal Soggetto gestore, procedono al recupero della sola frazione vegetale con produzione di composto riutilizzabile nella pratica agronomica secondo le norme previste dalla legislazione generale e speciale in materia.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) l'Utente dovrà restituire al Soggetto gestore le attrezzature fisse e/o consumabili per la raccolta ed il conferimento della frazione organica.

- c) Del 30%, per le utenze di cui all'art.8, 4° comma, lettere c) e d) del presente regolamento, salvo che l'occupazione duri più di 180 giorni all'anno;
 - d) sino al 30%, nelle ipotesi di cui al 4° comma dell'art. 7 del presente regolamento;
2. La Tariffa, è ridotta relativamente alla parte fissa ed a quella variabile:
- a) del 50% a favore del nucleo familiare in cui vi sono invalidi civili che godono dell'indennità di accompagnamento il cui reddito familiare non sia superiore a due volte l'assegno minimo sociale.
 - b) Del 50% per le utenze non domestiche che esercitano l'attività per un periodo non superiore a 180 giorni l'anno ivi comprese le attività che pur titolari di licenze annuali esercitano per un periodo inferiore ovvero uguale a 180 giorni.
3. Le riduzioni della Tariffa di cui ai commi precedenti sono cumulabili e sono applicate su specifica richiesta dei soggetti interessati, previa presentazione di atto d'obbligo secondo lo schema predisposto dal Soggetto gestore, e hanno effetto dal mese successivo alla data in cui viene presentata la comunicazione.
4. Gli utenti sono tenuti a dimostrare l'esistenza e a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto il Soggetto gestore provvede al recupero della tariffa con l'applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.
5. Sono esenti dal pagamento TIA , coloro che presentano un indicatore ISEE, per nucleo familiare, non superiore a 6.000,00 euro. Il richiedente ed i componenti del proprio nucleo familiare non devono essere proprietari o usufruttuari di beni immobili, ad eccezione dell'alloggio e delle eventuali pertinenze nel quale hanno la residenza.

Articolo 15. Condizioni di sostituzione nel pagamento della Tariffa

1. Il Comune di Terracina, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, o in esecuzione di norme di Legge (*cf. art. 33 bis del D.L. 31/12/2007 n. 248 convertito in legge n. 31 del 28/03/2008, riguardante le Istituzioni scolastiche statali*), ha facoltà di sostituirsi nel pagamento della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche;

2. Nell'ipotesi di cui al primo comma, il Comune, entro i trenta giorni precedenti la scadenza annuale fissata per il deposito del nuovo Piano economico e finanziario, dovrà comunicare al Soggetto gestore le generalità delle utenze surrogate e l'entità delle agevolazioni/esenzioni concesse;

Articolo 16. Facoltà di pagamento rateale

1. Il pagamento delle fatture in forma dilazionata rispetto all'originaria scadenza è consentito, su richiesta dell'utente, nei casi di temporanea difficoltà dichiarata e documentata da parte dell'utente stesso a far fronte regolarmente ai pagamenti. L'istanza dovrà essere presentata sugli appositi moduli messi a disposizione dal Soggetto gestore;
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma è facoltà del Soggetto Gestore, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di sei rate bimestrali; per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi di dilazione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 2%, oltre che un diritto fisso di segreteria pari a euro 15,00;
3. Per importi fatturati superiori a euro 10.000,00, il Soggetto Gestore, ai fini della concessione delle dilazioni richieste, ha facoltà di richiedere la prestazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;
4. I pagamenti delle singole rate dovranno in ogni caso essere effettuati alle scadenze previste nell'atto di concessione del beneficio, secondo le precise indicazioni fornite dal Soggetto gestore, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito di cui al presente regolamento, salve — in ogni caso — le sanzioni di cui all'articolo 23 del presente regolamento;

Articolo 17. Manifestazioni, eventi sportivi, religiosi e socio/culturali, spettacoli viaggianti

1. E' istituita la Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per le occupazioni e conduzioni di impianti sportivi (stadio comunale, palasport e simili), e/o di aree e locali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio/culturali la cui produzione di rifiuti è temporanea e variabile, sia in ragione della variabilità del numero delle manifestazioni in corso d'anno, sia del numero dei partecipanti ai predetti eventi;
2. La tariffa è commisurata ai costi di gestione fissi e variabili riportati nel piano di sviluppo dei servizi di igiene ambientale approvato dal Comune di Terracina

(comprensivi della fornitura di -un Kit standard di contenitori per la raccolta differenziata), in ragione della quantità delle risorse impiegate, del tempo occorrente all'esecuzione del servizio e degli oneri di smaltimento/trattamento dei rifiuti;

3. La tariffa è dovuta dalla Persona fisica o giuridica che ha organizzato l'evento che, ai fini del presente articolo, assume la veste di Responsabile della manifestazione stessa;
4. Il Soggetto gestore potrà richiedere al Responsabile della manifestazione il versamento di un importo, pari ad almeno il doppio della tariffa, preventivata, ovvero una polizza fideiussoria di pari ammontare, quale acconto a copertura delle spese di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività; a conclusione della manifestazione si provvederà al conguaglio in relazione alle spese effettivamente sostenute;
5. Il rilascio da parte del Comune di Terracina delle autorizzazioni allo svolgimento di tali manifestazioni e/o all'occupazione del suolo pubblico, è subordinato alla verifica del versamento al Soggetto gestore dell'acconto di cui al precedente comma 4;
6. Sono esentati dal pagamento di cui al precedente comma 1:
 - a) Le manifestazioni religiose locali;
 - b) Le manifestazioni organizzate da Associazioni Onlus e organizzazioni senza scopo di lucro;
 - c) Le manifestazioni organizzate da partiti politici e organizzazioni sindacali.

Articolo 18. Mercati

1. Per le utenze non domestiche che esercitano attività- ricorrenti, quali mercati periodici o altro, la Tariffa è dovuta dagli stessi utenti contestualmente al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 19. Servizi per le utenze non domestiche presso le stazioni ecologiche aziendali e comunali

1. Il servizio di gestione dei rifiuti differenziati urbani ed assimilati agli urbani presso le stazioni ecologiche aziendali e comunali, eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto dall'utenza non domestica, viene determinata annualmente previa convenzione il cui corrispettivo viene commisurato ai costi fissi e variabili del

servizio stesso in ragione di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento;

2. La Tariffa è dovuta annualmente dalle utenze non domestiche che richiedono il servizio di cui al precedente comma, con decorrenza dalla stipula, della convenzione con il Soggetto gestore;
3. Per autorizzazioni *una tantum*, che avranno durata minima pari ad un mese, il pagamento della Tariffa sarà commisurato all'importo annuo della Tariffa di cui al precedente comma, riportata in dodicesimi mediante arrotondamento per eccesso delle frazioni di mese.

Articolo 20. Servizi extra-Tariffa

1. Il Soggetto gestore potrà fornire a domanda individuale servizi complementari ed integrativi relativi alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative contenute nell'articolo 238 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo per il loro utilizzo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i servizi di cui al precedente comma:
 - a) La riconsegna di nuove dotazioni strumentali al deposito dei rifiuti dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;
 - b) La fornitura di sacchetti per la frazione secca non riciclabile, per quella organica e per le restanti frazioni differenziate, oltre la quantità massima, annua stabilita dal Piano di sviluppo dei servizi di igiene urbana e complementari approvato dall'Ente;
 - c) Il lavaggio dei contenitori domestici forniti in dotazione per le diverse frazioni di rifiuti urbani;
 - d) Tutte le altre prestazioni extrastandard che non rientrano nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche, così come individuate nel Piano di sviluppo dei servizi di igiene Urbana e complementari approvato dall'Ente o sopravvenute in corso d'anno;
 - e) E' demandata al Soggetto gestore l'individuazione e la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti per l'utilizzo dei servizi extra-tariffa;

f) E' consentito cumulare l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani con quello di altri servizi extra-tariffa.

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 21. Comunicazioni

1. I soggetti passivi di cui al precedente articolo 5, entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto gestore, sia l'attivazione o cessione dell'Utenza, sia qualunque altra variazione nei parametri a base del calcolo della tariffa, come ad esempio la consistenza delle superfici occupate o il numero dei componenti del nucleo familiare dell'occupazione o conduzione di locali od aree. Detta comunicazione deve avvenire mediante la regolare compilazione di appositi modelli messi a disposizione al Soggetto gestore;
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta, in caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato nel protocollo di arrivo agli Uffici del Soggetto gestore o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento;
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi;
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa;
5. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, deve informare i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della tariffa e deve contestualmente segnalare gli estremi dell'avvenuta iscrizione o variazione, a mezzo telefax al soggetto gestore;
6. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

Articolo 22. Controlli

1. Il Soggetto gestore provvede a svolgere le attività accessorie ad individuare tutti i soggetti obbligati di cui al precedente articolo 5 ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui al precedente articolo 21;
2. Nell'esercizio di detta attività il Soggetto gestore effettua le verifiche ed i controlli nelle forme maggiormente efficaci ed opportune mediante personale proprio o da esso delegata, con facoltà di avvalersi — sulla base di appositi accordi tecnico/economici con il Comune di Terracina — anche della Polizia Municipale;
3. In presenza di utenze domestiche e utenza non domestiche dotate di servizi condominiali, è fatto obbligo all'Amministratore dello stabile di presentare al Soggetto gestore, previa formale richiesta di quest'ultimo, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni;
4. Sono inoltre previsti controlli a verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, al fine di accertare la sussistenza o la permanenza delle condizioni che danno diritto dell'Utente di richiedere una riduzione della Tariffa, a suo carico ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento;
5. Il Soggetto gestore, qualora il Comune di Terracina abbia adottato i competenti provvedimenti di autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3/bis, della legge Regionale del Lazio n. 27/1998 e ss.mm.ii. compie anche attività di vigilanza e di accertamento di eventuali violazioni alle norme e/o ai regolamenti in materia di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti;
6. Nell'ipotesi che dagli accertamenti di cui sopra, emerga l'omessa comunicazione da parte dell'Utente di dati o elementi che determinino l'applicazione della Tariffa ovvero una sua maggiorazione, il Soggetto gestore spedisce all'interessato un avviso d'accertamento riportante i dati rivenienti dalla propria istruttoria;
7. Dalla data di ricevimento dell'avviso di cui al precedente comma, l'Utente avrà 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, presentandosi agli Uffici del Soggetto gestore o inviandovi comunicazioni riportanti le proprie precisazioni;
8. Se le motivazioni di cui al precedente comma fossero ritenute fondate, il Soggetto gestore provvederà d'ufficio all'annullamento o alla rettifica dell'avviso di

accertamento dandone comunicazione all'Utente interessato. Viceversa, nell'ipotesi in cui dette motivazioni fossero ritenute infondate, ovvero l'utente omettesse di presentarle entro il termine di cui al comma 7° del presente articolo, il Soggetto gestore provvederà a calcolare d'ufficio ed ad addebitare all'Utente l'importo della Tariffa dovuta, determinandolo sulla base degli elementi indicati nell'avviso di accertamento. L'esito della procedura di cui al presente comma sarà comunicato anche al Comune di Terracina, per quanto di sua competenza;

9. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Soggetto gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari al recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha facoltà di:
 - a) Rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali e delle aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) Utilizzare gli atti e le banche dati legittimamente in possesso del Comune di Terracina e, previo accordi ed intese, dagli enti erogatori di servizi a rete;
 - c) Richiedere ad uffici pubblici, o ad enti pubblici anche economici o società erogatrice di pubblici servizi, dati e notizie rilevati nei confronti dei singoli utenti.
10. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dal Soggetto gestore sulla base di presunzioni semplici con caratteri previsti dagli articoli 2727,2728 e 2729 del Codice Civile;
11. Gli Utenti, a fronte di variazioni del proprio nucleo familiare o di altre circostanze incidenti sull'ammontare della Tariffa applicata dal Soggetto gestore, non tempestivamente comunicate nei termini di cui all'articolo 21 del presente regolamento, potranno richiedere eventuali variazioni presentando formale istanza accompagnata da idonea, probatoria documentazione;
12. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al precedente comma, il Soggetto gestore, nei 90 giorni successivi eseguirà gli accertamenti e richiederà le integrazioni documentali ritenute necessarie all'istruttoria. All'esito della procedura, i cui termini potranno essere prorogati in presenza di motivate, ulteriori esigenze istruttorie, il Soggetto gestore provvederà a comunicare all'Utente il rigetto ovvero l'accoglimento dell'istanza. In caso di accoglimento, salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, il Soggetto gestore riconoscerà

all'Utente la riduzione tariffaria richiesta, a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza. Il relativo conguaglio verrà computato secondo quanto previsto dal successivo articolo 26.

Articolo 23. Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento alle scadenze previste viene applicata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versata (*art 13 del D. Lgs. 471/97*);
2. Per ogni altra violazione degli obblighi previsti dal regolamento comunale (*es. omessa o ritardata denuncia*) si applica la sanzione amministrativa da €. 25 a €. 500 (*Legge 24/11/1981, n. 689*).

Articolo 24. Interessi

1. Il pagamento della tariffa deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale, oppure negli altri luoghi eventualmente indicati dal Soggetto gestore;
2. Gli avvisi sono spediti al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria;
3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto gestore inoltra, mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno, un sollecito di pagamento delle somme dovute dall'Utente; quest'ultimo deve provvedere al versamento dovuto entro e non oltre la data di scadenza indicata nel sollecito;
4. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Soggetto gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per le attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento;
5. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora calcolati come segue:

a) con applicazione del tasso legale in vigore ai sensi del Codice Civile, maggiorato di 3 punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.

Articolo 25. Riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa

1. Il Soggetto gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme opportune e valide consentite dalla normativa vigente;
2. L'obbligazione pecuniaria si protrae nei 5 (cinque) anni successivi alla sua scadenza;
3. L'ammontare della Tariffa dovuta dal soggetto obbligato, è suddiviso in almeno due rate;
4. Salvo diverse esigenze motivate, la distanza tra la scadenza delle due rate deve essere almeno pari a 60 giorni;
5. E' facoltà del Soggetto gestore determinare ulteriori scadenze per la riscossione della Tariffa sino alla concorrenza, di un massimo di quattro rate/anno;
6. Le variazioni inerenti alle caratteristiche dell'Utenza o dell'Utente, che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno, potranno essere conteggiate nella successiva richiesta di pagamento mediante conguaglio compensativo;
7. Il Soggetto gestore potrà procedere alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione _____ prevista dall'art. 2 del R.D. 14/04/1910 n. 639, oppure mediante ruoli;
8. Non si procede a riscossione coattiva quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore a €. 15,00, fatte salve disposizioni di legge più favorevoli al contribuente.
9. E' istituito il deposito cauzionale da parte dagli utenti non domestici del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza (*es.: la restituzione, in stato di degrado, dei contenitori dati in comodato per la raccolta dei rifiuti, il mancato regolare pagamento della Tariffa derivante dal servizio medesimo, lo scorretto adempimento degli obblighi posti a carico degli Utenti stessi dal presente Regolamento*);
10. La cauzione di cui al precedente comma è, di norma, pari al 10% del valore dell'importo dovuto dal singolo Utente e viene prestata mediante assegno circolare

o fideiussione bancaria nelle forme e con le modalità concordate con il Soggetto gestore;

11. Il Gestore del servizio, in presenza di motivate esigenze di autotutela può incrementare il deposito di cui al precedente comma di un ulteriore 10%; inoltre può liberamente escluderlo, nell'imminenza della chiusura dell'esercizio annuale, qualora l'interessato abbia omesso o ritardato il pagamento dovuto, senza pregiudizio di quanto previsto dai precedenti articoli 23 e 24 del presente Regolamento;
12. Nel caso in cui la cauzione venga parzialmente o totalmente escussa, l'utente dovrà reintegrarla entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta del Soggetto gestore;
13. La cauzione deve essere prestata, dagli utenti non domestici, all'atto dell'attivazione (spontanea, o d'ufficio) del servizio o della comunicazione di variazione degli elementi che determinano l'ammontare della Tariffa e sarà restituita all'atto della comunicazione di cessazione dell'utenza, purché risultante effettiva a seguito dagli accertamenti eseguiti dal Soggetto gestore e purché vengano restituite integre tutte le dotazioni consegnate all'utenza;
14. Il mancato versamento della cauzione sarà sanzionato ai sensi dell'articolo 23, 2° comma, e del comma 12 del presente regolamento.

Articolo 26. Rimborsi

1. Nei casi di errore, duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto, accertati d'Ufficio o a seguito di apposita istanza dell'Utente, il Soggetto gestore dispone il rimborso entro i 180 giorni successivi all'accertamento d'ufficio o alla ricezione dell'istanza dell'Utente. Resta salva la facoltà del Soggetto gestore di provvedere al rimborso mediante conguaglio sulla successiva bollettazione;
2. Negli stessi termini e modalità di cui al precedente comma, il Soggetto gestore provvede d'ufficio ai rimborsi dovuti agli Utenti che, dopo l'emissione della bolletta pertinente alla Tariffa annuale, abbiano comunicato variazioni dei presupposti che ne hanno determinato l'applicazione e/o l'ammontare;
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della

ricevuta di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento.

Articolo 27. Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione della tariffa sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.L. n. 546 del 31.12.1992;

TITOLO V- NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Articolo 29, Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate dal Comune di Terracina per l'applicazione della Tassa sui rifiuti solidi urbani, fatti salvi gli effetti ancora dispiegati da tali provvedimenti.

Articolo 30. Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni.

1. Il trattamento dei dati personali da parte del Soggetto gestore è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della, normativa vigente in materia;
2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ed alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 31. Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti e, in particolare, il D. Lgs. 152/2006, il D.P.R. 158/99 e le loro successive modifiche ed integrazioni;

2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla legislazione vigente nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.

TITOLO VI-ALLEGATI

Articolo 32. Allegato A

A) DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

La tariffa di riferimento coprirà tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rispetterà la

seguinte equivalenza;

> $\Sigma T_n = (CG+CC)_{n-1}(1+IP_n-X_n)+CK_n$;

> ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento;

> CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;

> CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente;

> IP_n = inflazione programmato per Panno di riferimento;

> X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento;

> CK_n = costi d'uso del capitale, relativi all'anno di riferimento.

B) DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI DEL COSTO DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

> Costi operativi di gestione CG suddivisi in costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti urbani indifferenziati e Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata;

> Costi comuni CC;

> Costi d'uso del capitale CK.

C) COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

Nei costi operativi di gestione relativi al ciclo dei rifiuti indifferenziati (CGIND) sono considerati:

- > Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CSL);
- > Costi di raccolta e trasporto R. U. (CRT);
- > Costi di trattamento e smaltimento R.U. (CTS)
- > Altri costi (AC)

I costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD) sono riferiti a:

- > Costi di raccolta differenziata per materiale (CKD);
- > Costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi della vendita, di materiale ed energia derivante da rifiuti (CTR)

In quest'ultimi non sono compresi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal C.O.N.A.I. ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari a carico dei produttori e degli utilizzatori.

D) COSTI COMUNI (CC)

Nei costi comuni (CC) sono compresi:

- > Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (CAR.C);
- > Costi generali di gestione (CGG);
- > Costi mimi diversi (CCD)

E) COSTI D'USO DEL CAPITALE CK:

I costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti, gli accantonamenti e la remunerazione del capitale investito.

$(C_{kn} = Amm_n + Accn + R_n)$.

La remunerazione del capitale investita dovrà essere calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione

indicizzato sull'andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e

capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base dei tre addendi:

$$R_n = r_n(KN_{n-1} + I_n + F_n) \text{ ove:}$$

R_n = il tasso di remunerazione del capitale impiegato;

KN_{n-1} = il capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette);

I_n = gli investimenti programmati nell'esercizio di riferimento;

F_n = a fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti programmati e realizzati. Nella voce C_k vengono inoltre imputati i conguagli relativi agli anni precedenti (C_{n-1}) ed eventuali quote di finanziamenti concessi da Enti Locali e consorzi di filiera (CT_n), sicché la formula completa per la quantificazione dei Costi d'Uso del Capitale risulta la seguente:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n + C_{n-1} + CT_n$$

S) CALCOLO TARIFFA BINOMIA

La tariffa si compone di due parti una fissa e una variabile;

$$\Sigma TF = \Sigma TF + \Sigma TV$$

F.1) PARTE FISSA

La parte Fissa ΣTF coprirà i costi determinati in base alla seguente espressione:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

F.2) PARTE VARIABILE

La parte variabile della tariffa ΣTF coprirà i seguenti costi legati alla effettiva produzione di rifiuti

$$TV = CJRT + CTS + CKD + CTB.$$

Articolo 33. Allegato B - TARIFFA UTENZA DOMESTICA - PARTE FISSA -

La quota fissa della tariffa utenza domestica è determinata sulla base dell'importo dovuto da ciascun nucleo familiare costituente la singola utenza ponderato con un coefficiente relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile, occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori

dimensioni dei locali secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Il numero dei componenti, il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Eventuali modifiche in corso dell'anno saranno computate a partire dal bimestre successivo della registrazione dell'avvenuto evento.

Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il Soggetto gestore del servizio fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento.

La quota fissa è pertanto ottenuta dal prodotto della quota unitaria in €/m² per la superficie dell'utenza in m² corretta secondo un coefficiente di adattamento Ka, con la seguente formula:

$TFd(n, Sr) = Quf \cdot Sr \cdot Kn(n)$, dove TFd è la quota fissa della tariffa per l'utenza domestica con n. componenti e superficie dei locali pari a Sr mentre Quf è la quota "unitaria in €/m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuiti all'utenza, domestica a la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime.

Articolo 34. Allegato C - TARIFFA UTENZA DOMESTICA " PARTE VARIABILE" -

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità, di rifiuti. indifferenziati e differenziati, specificata per Kg., prodotta da ciascuna utenza.

Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, applica annualmente un sistema presuntivo basato sui dati in proprio possesso e/o forniti dal Soggetto gestore in sede di formazione del piano economico e finanziario.

La quota relativa alla singola utenza, viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4,2 dell'allegato 1 ai D.P.R. 27 aprile 1999, n, 158.

La quota variabile è quindi ottenuta come prodotto della quota unitaria €/kg per un coefficiente di adattamento Kb per il costo unitario secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu,$$

ove: TVd esprime la quota variabile della, tariffa per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare; Cu esprime il costo unitario in €/kg determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità dei rifiuti prodotti da queste ultime; Quv esprime la quota unitaria data dal rapporto tra quantità dei totale dei rifiuti domestici e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime corrette per il coefficiente di adattamento, Kb:

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \sum_n N(n) * K_b(n)$$

con Q_{tot} quantità totale rifiuti N(n) numero totale delle utenza domestiche in funzione del numero dei

componenti del nucleo familiare K_b(n) coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

I coefficienti di produzione sono indicati nelle apposite tabelle di appendice.

Articolo 35. Allegato D - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE O ATTIVITÀ - PARTE FISSA -

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è attribuita in base alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa secondo i dati sperimentalmente acquisiti e annualmente aggiornati, indicati, nelle apposite tabelle di appendice. Per la parte variabile della tariffa delle -utenze non domestiche la quantità dei rifiuti prodotti dalle singole attività è determinata sulla base dei dati sperimentali indicati nell'apposita tabella di appendice. La quota fissa della tariffa binomia è ottenuta come prodotto della quota unitaria in €/m² per il coefficiente potenziale di produzione K_c secondo la: $TF_{nd}(ap, Sr) = Q_{uap} \cdot Sr \cdot K_c\{ap}$

dove TF_{nd}(ap, Sr) è la quota fissa della tariffa per un'utenza domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr, Q_{uap} è la quota unitaria in €/m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie dei locali occupati dalle utenze medesime; Sr, la superficie dei locali ove è svolta l'attività produttiva a K_c il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connessa alla tipologia di attività (Vedi tabella di appendice).

Articolo 36. Allegato E - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE O ATTIVITÀ - PARTE - VARIABILE-

La parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario in €/kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione Kd secondo la seguente espressione: TVnd (ap, Sr)= Cu * Sr * Kd(ap).

Dove, con TVnd(ap;,Sr) è indicata la quota variabile della tariffa per utenza non domestica di tipologia di attività produttiva e una superficie pari a Sr; con Cu il costo unitario determinato tra rapporto dei costi variabili attribuibili alle utenze son domestiche e le quantità totale dei rifiuti e con Kd(ap) il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività in. kg/m2. (Vedi tabella di appendice).

Articolo 37. Allegato F ~ TABELLA COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA -

Numero dei Componenti	Ka; coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti del nucleo Familiare	Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,86	
2	0,94	
3	1,02	
4	1,1	
5	1,17	
6	1,23	
Oltre 6	1,23	

Articolo 38. Allegato G - TABELLA COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA

Tipologia attività	Kc	Kd
<i>Musei biblioteche. scuole. associazioni. luoghi culto- Cinematografi e teatri</i>		
<i>Autorimesse. magazzini senza alcuna vendita diretta</i>		
<i>Campeggi. distributori carburanti. impianti sportivi</i>		
<i>Stabilimenti balneari. tenne e simili</i>		
<i>Esposizioni autosaloni</i>		
<i>Alberghi con ristorazione</i>		
<i>Alberghi senza ristorazione. pensioni. affittacamere</i>		
<i>Case di cura e riposo. carceri. collegi</i>		
<i>Ospedali</i>		

<i>Uffici commerciali. agenzie. studi professionali. ambulatori.</i>		
<i>Banche ed istituti di credito</i>		
<i>Negozi di abbigliamento, calzatura, librerie, cartoleria, ferramente altri beni durevoli</i>		
<i>Edicola. tabaccaio. farmacia</i>		
<i>Negozi particolari quali filatelia. Tende e tessuti, antiquario, cappelli ed ombrelli, tappeti</i>		
<i>Banchi di mercato di beni durevoli</i>		
<i>Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetiste.</i>		
<i>Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio</i>		
<i>Attività artigianali: Carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista, carburatorista</i>		
<i>Attività industriali con stabilimenti di produzione</i>		
<i>Attività artigianali di produzione di beni specifici</i>		
<i>Ristoranti. trattorie. osterie. pizzerie. pub</i>		
<i>Mense. amburaherie. birrerie</i>		
<i>Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie</i>		
<i>Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari</i>		
<i>Plurilicenze alimentari e miste</i>		
<i>Ortofrutta. pescherie. fiori e piante. pizza la taglio.</i>		
<i>Inermercato di generi misti. grandi magazzini</i>		
<i>Banchi di mercato di generi alimentari</i>		
<i>Discoteche, night club, sala giochi</i>		

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Giovanni Aiello

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Marco Raponi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 11.1 GIU 2012 sull'Albo Pretorio online del Comune

(all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Terracina, 11.1 GIU 2012

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Marco Raponi

Il sottoscritto Messo comunale dichiara di aver pubblicato all'Albo on-line dal _____ al

_____ il presente atto senza che sia pervenuta opposizione alcuna.

Cronologico n° _____

Terracina, _____

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art.134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Terracina, _____

per
l'incaricato **IL SEGRETARIO COMUNALE**
ISTRUTTORE DIRETTIVO
Valentino Di Mauro